

## **COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

### **DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO**

#### **Delibera n.8 /2012**

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 17,00 circa si è riunito presso il Summit Hotel di Roma il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio componente (estensore);
- Mazzeo Giovanni componente;
- Miraglia Sante Emilio componente
- Rimoldi Ferdinando (componente)

Con ricorso privo di data e con successiva memoria integrativa, anch'essa senza data, l'associato Antonio Melfi, lamentava il mancato rispetto di norme associative nell'espletamento delle formalità relative allo svolgimento dell'Assemblea regionale della Puglia, tenuta a Bari in data 25 marzo 2012.

In particolare il ricorrente eccepiva la tardiva comunicazione della commissione verifica poteri e lo scorretto funzionamento della stessa, il non conforme accreditamento delle società partecipanti, la mancata informazione dei partecipanti all'assemblea della relazione del presidente, l'erroneo computo dei voti in merito alla delibera sul rendiconto, la mancata lettura del verbale delle operazioni di verifica poteri, prime della sospensione dei lavori ed infine la mancata esposizione dell'elenco dei candidati ed il fatto che alcuni di loro giunsero al consesso con circa tre ore di ritardo.

L'associato Melfi, chiedeva quindi l'annullamento dell'assemblea regionale del 25 marzo 2012, della Regione Puglia, assumendo la sussistenza di "gravi e non superabili le irregolarità commesse".

Ai fini cognitivi, questo Collegio ha preso visione degli atti assembleari e di tutta la documentazione occorrente.

A seguito di chiarimenti in merito offerti dal Presidente della commissione poteri e garanzie il Collegio Nazionale dei Probiviri

#### **Osserva**

In primo luogo, si rileva la difficoltà di comprendere se l'associato Antonio Melfi, ricorre a questo Collegio personalmente o quale presidente del Comitato C.S.I. di Taranto.

In quest'ultimo caso la necessità di provare l'ottenuto consenso da parte del Consiglio provinciale costituisce elemento preliminare assorbente.

Non resta quindi di ritenere che la paternità del ricorso sia da attribuire personalmente all'associato Melfi.

Nel merito il Collegio rileva che l'attività svolta dagli organi assembleari non appare in contrasto con alcuna norma statutaria o regolamentare del C.S.I..

Del resto neppure il ricorrente è stato in grado di indicare con esattezza quali sarebbero state le condotte incompatibili con l'ordinamento interno dell'Associazione.

Il Collegio non rileva pertanto vizi tali da inficiare la procedura assembleare de qua.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Si comunichi.

Roma, 21 luglio 2012

Bergonzini Gino f.to

Campani Duccio componente f.to

Mazzeo Giovanni componente f.to

Miraglia Sante Emilio componente f.to

Rimoldi Ferdinando f.to